



# LINEE GUIDA SNPA

LINEE GUIDA SNPA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E CHIARIMENTI APPLICATIVI

---

## LA NORMATIVA

Con il Decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha approvato le **Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021**.

Il documento fornisce criteri tecnici omogenei per l'espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti. Prima delle modifiche apportate dal D.L. vo 116/2020 le suddette linee guida erano annoverabili come documento avente natura interpretativa ed orientativa di natura tecnica e quindi non giuridicamente vincolante. Le linee guida in esame sono poi state richiamate dall'art. 184, comma 5, del D.L. vo 152/2006 e s.m.i. Tale richiamo ha attribuito loro indirettamente forza normativa, ovvero lo status di norma di rango primario. Pertanto, a seguito dell'approvazione del MITE le linee guida SNPA, nella versione aggiornata del 18 maggio 2021, devono ritenersi ora giuridicamente vincolanti ai fini della corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal produttore.

Altro aspetto, non di minore importanza, risiede nel fatto che le linee guida SNPA forniscono altresì la versione commentata dell'elenco europeo dei rifiuti che è contenuto nell'Allegato D del D.L. vo 152/2006 e s.m.i.

Nelle Linee Guida SNPA, tra la documentazione ritenuta di primaria importanza per garantire un'adeguata tracciabilità dell'iter decisionale seguito dal produttore nell'ambito della procedura di classificazione, sono citati la relazione tecnica e il giudizio di classificazione.

Inoltre, la recentissima nota pubblicata nella Circolare 128108 del 17 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito alle linee guida SNPA e la sua applicazione.

## FONTI

- ❖ Decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021
- ❖ Delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021
- ❖ Circolare MITE prot. 0128108 del 17 ottobre 2022
- ❖ Sentenza della Corte di Giustizia della UE del 28/03/2019

## CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

In generale, appare utile segnalare, tra le considerazioni preliminari, che in base a quanto riportato dalle linee guida, **la documentazione da predisporre ai sensi delle stesse si riferisce alla sola procedura di classificazione del rifiuto finalizzata all'individuazione del corretto codice EER e, nel caso di pericolosità, delle pertinenti caratteristiche di pericolo**. Altre procedure, quale ad esempio la verifica di conformità ai sensi del D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i, dovranno seguire quanto disposto dalle norme



specifiche e non dalle disposizioni in materia di classificazione. Resta fermo che una classificazione effettuata mediante una procedura adeguata può, comunque, fornire indicazioni utili e utilizzabili anche in altre fasi del ciclo di **gestione del rifiuto**.

## COSA PREVEDONO LE NUOVE LINEE GUIDA

- **La redazione del giudizio di classificazione**, elaborato sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati. Il Giudizio di classificazione viene redatto e firmato da professionista abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.
- **La redazione da parte del produttore del rifiuto di una relazione tecnica** che deve essere corredata da tutta la documentazione utilizzata per la classificazione del rifiuto, tra cui ad esempio: schede di sicurezza, evidenza dell'individuazione delle varie fasi del processo che ha generato il rifiuto, risultati delle caratterizzazioni attuate nell'ambito delle attività di monitoraggio di tale processo, report fotografici, informazioni sulle modalità adottate per il campionamento e la conservazione del campione, individuazione delle sostanze pericolose che potrebbero potenzialmente essere contenute nel rifiuto, risultati delle determinazioni analitiche e/o dei test (se effettuati), ovvero certificati analitici, giudizio di classificazione (se previsto).

Ciò che le linee guida vogliono evidenziare è che sia messa in atto una procedura nella quale sia chiaro il motivo per cui sono state fatte determinate scelte e, nel caso, di potenziale pericolosità, sia esplicitata la ragione che ha portato a ricercare talune sostanze. In tale ambito si ritiene importante che la classificazione del rifiuto sia accompagnata da una documentazione esaustiva, di immediata consultazione, al fine di rendere evidente il processo decisionale adottato dal produttore.

## GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE

**Il giudizio di classificazione** è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati. Allo scopo di dare evidenza oggettiva delle valutazioni condotte, al giudizio dovrebbero accompagnarsi il verbale di campionamento, i report/rapporti di prova dei test eseguiti.

→ **quando non è necessario**

Il giudizio di classificazione non è necessario nei seguenti casi:

- rifiuti non pericolosi assoluti (come individuati nella Linea Guida SNPA, quindi compresi anche le apparecchiature RAEE con EER 16 02 14 e 16 02 16). Nel caso di rifiuti con EER non pericoloso assoluto la classificazione viene quindi eseguita con il criterio dell'origine e non della pericolosità.
- Tutti i casi in cui non vengano eseguite analisi chimiche o test, per esempio classificazioni eseguite con rapporti merceologici o documentazione simili, attestanti la tipologia di rifiuto e il codice EER attribuito.
- tutti i rifiuti con codice EER a specchio della famiglia dei rifiuti urbani (famiglia EER 20 xx yy)



→ quando è previsto

Viene ribadito che negli altri casi, quindi **in presenza di rifiuti con codice EER a specchio e con EER pericoloso assoluto**, è necessario mettere in atto una procedura documentata in cui venga chiarito il motivo di tutte le scelte che hanno portato alla specifica classificazione del rifiuto, a partire dalla giustificazione della ricerca di certe sostanze piuttosto di altre, dell'attribuzione del codice EER specifico e delle eventuali caratteristiche di pericolo. Per questo tipo di rifiuti deve essere redatto il giudizio di classificazione. La documentazione deve essere più esaustiva possibile in modo da rendere evidente e rintracciabile tutto il processo decisionale adottato per lo specifico rifiuto. Si deve dimostrare che sia stato fatto tutto ciò che è ragionevolmente possibile per classificare correttamente il rifiuto, secondo quanto indicato anche dalla Sentenza della Corte di Giustizia della UE del 28/03/2019 (che comunque rimane il riferimento normativo gerarchicamente più elevato).

#### LA RELAZIONE TECNICA: contenuti appropriati

- individuazione del ciclo produttivo e sua caratterizzazione
- definizione dei flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo.
- individuazione delle possibili fonti di pericolosità e delle tipologie di sostanze pericolose.
- classificazione delle sostanze pericolose.
- verifica della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo
- altre informazioni utili ai fini della classificazione del rifiuto
- attribuzione del codice dell'elenco europeo.

La relazione tecnica viene corredata da:

- schede di sicurezza
- risultati delle caratterizzazioni attuate nell'ambito delle attività di monitoraggio del processo da cui si genera il rifiuto
- report fotografici
- informazioni sulle modalità adottate per il campionamento e la conservazione del campione
- indicazione dei metodi analitici utilizzati
- risultati delle determinazioni analitiche e/o dei test effettuati, ovvero certificati analitici
- giudizio di classificazione.

#### I SERVIZI ALS ITALIA

I Laboratori ALS Italia eseguono i test analitici, il giudizio di classificazione e le relazioni tecniche.

Se desiderate **maggiori informazioni** potete scrivere o chiamare: [commerciale.zpp@alsglobal.com](mailto:commerciale.zpp@alsglobal.com) | 0434 638 201

ALS ITALIA SEDE DI ZOPPOLA (PN) Via Viatta 1, 33080 Zoppola PN [info.zpp@alsglobal.com](mailto:info.zpp@alsglobal.com) TEL.: 0434 638 200

ALS ITALIA SEDE DI BOLOGNA Via C. Correnti 3 D/E Bologna BO [info.blg@alsglobal.com](mailto:info.blg@alsglobal.com) TEL: 051 041 93 98